

In caso di difformità dei dati tra i "modelli" si rischia la decadenza dal patto fiscale

Concordato, adesione ai raggi X

Se c'è modalità disgiunta dichiarazioni 2025 al setaccio

DI GIULIANO MANDOLESI
Controlli serrati sulle dichiarazioni 2025 per l'anno d'imposta 2024 in vista del prossimo invio del 31 ottobre per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) in modalità disgiunta: in caso di difformità dei dati tra i due "modelli" si rischia la decadenza dal patto fiscale.

In caso di differenze tra i dati già comunicati ai fini dell'adesione al Cpb (entro lo scorso 30 settembre) e quelli indicati invece nella dichiarazione dei redditi (Isa compresi), che dovrà essere trasmessa entro la fine mese, si può innescare la decadenza del patto con rischio di dover pagare per il biennio le maggiori imposte tra quelle calcolate sull'imponibile reale e quello "patteggiato".

Queste sono alcune delle considerazioni e dei controlli da effettuare sulle dichiarazioni dei redditi 2025 in vista della scadenza della loro trasmissione prevista per il prossimo 31 ottobre soprattutto in relazione all'adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta '25-'26.

Il rischio per chi ha disgiunto Cpb e dichiarazioni

Va preliminarmente ricordato che, secondo quanto stabilito dall'agenzia delle entrate con il provvedimento n. 172928/2025, pubblicato lo scorso 9 aprile 2025 ed indicato anche nelle istruzioni allegate al modello Cpb, per il biennio 2025 e 2026 si poteva aderire alla proposta fiscale entro il 30 settembre scorso

(post correzioni apportate alla scadenza per l'invio del dlgs correttivo) inviando il modello redditi sia congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi (come lo scorso anno) oppure in modo del tutto autonomo ovvero in modalità disgiunta dalla dichiarazione.

Come rilevato da Assosoftware nel comunicato stampa del 17 aprile 2025, l'adesione al Cpb in modalità disgiunta può incrementare il rischio della decadenza dal patto fiscale indotta dalla potenziale differenza tra i dati contenuti nella comunicazione di opzione per il Cpb, trasmessa entro lo scorso 30 settembre e quelli contenuti nelle dichiarazioni di redditi di cui l'invio va effettuato entro la fine del mese corrente.

Va infatti sempre ricordato che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera c) del dlgs 13/2024, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta qualora sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

A circoscrivere gli effetti della norma c'è però "l'ombrello protettivo del 30%" disposto dall'agenzia delle entrate con la circolare 18/E/2024 secondo cui, affinché l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Cpb, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso Cpb, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto del-

la produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. Dunque in caso di adesione in modalità disgiunta, il controllo della corrispondenza dei dati indicati nella comunicazione di adesione e quelli contenuti nella dichiarazione dei redditi va attenzionata con cura valutando, in caso di difformità, anche il citato scostamento del 30% concesso dall'agenzia delle entrate. L'attenzione per i dati nella dichiarazione 2025 va prestata anche in considerazione della potenziale decadenza invece stabilita dall'articolo 22 comma 1 lettera b) del dlgs 13/2024 e che si "attiva" se, a seguito di accertamento (nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente), risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. Medesima attenzione va rivolta verso gli Isa, anch'essi rilevanti ai fini della decadenza dal patto, qualora si rilevi la comunicazione inesatta o incompleta dei dati in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

— © Riproduzione riservata —

